



00199-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -

Gastone Andreazza

Emanuela Gai

Ubalda Macrì - Relatore -

Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

*Acq*  
Sent. n. sez. 1769

PU - 24/11/2020

R.G.N. 12788/2020

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto.

depositato d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da (omissis),  
avverso la sentenza in data 26/11/2019 della Corte di appello di Bari,  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;  
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, *Ciro Angelillis*, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
letta la memoria degli avv. (omissis) e (omissis) che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso

IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Luciano Mariani*

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 26 novembre 2019 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 12 dicembre 2018 del Giudice dell'udienza preliminare di Bari, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta a (omissis) ad anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di varie allieve della scuola ove prestava l'attività di collaboratore scolastico con funzioni di vigilanza e custodia della scuola.

*my*

2. Con il primo motivo l'imputato deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità. Segnala la minima invasività nella sfera sessuale delle persone offese e ritiene irrilevanti le sensazioni soggettive delle vittime.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., perché non erano state valutate la spontaneità e l'efficacia dell'attenuazione.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. La sentenza, non rispondendo alla censura sull'argomento della "presenza fisica", aveva spostato l'attenzione sulla relazione fiduciaria che avrebbe dovuto intercorrere tra studenti e collaboratori scolastici. Aggiunge che la sua qualifica era stata segnalata esclusivamente in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. Osserva che nel capo d'imputazione era comparsa per due volte la stessa frase, ossia "abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese dovute all'età", la prima volta per giustificare l'elemento costitutivo della fattispecie dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. e la seconda volta per giustificare l'aggravante comune dell'art. 61 n. 5 cod. pen. Il capo d'imputazione sanciva la completa integrazione dell'aggravante nell'ipotesi base.

Con il quarto lamenta la violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. La sentenza di secondo grado si era limitata ad affermare la compatibilità tra l'imputazione base e l'aggravante comune in quanto l'agente aveva approfittato delle relazioni instaurate inevitabilmente per effetto della propria prestazione d'opera, abusando di questa. La Corte territoriale si era confrontata con l'art. 609-bis cod. pen., ma non aveva considerato che l'ipotesi accusatoria era ben diversa perché aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, commi 1 e 5-bis, cod. pen. L'ipotesi aggravata, come contestata, prevedeva la presenza di tutti e tre i seguenti elementi: la violenza ed abuso di autorità (art. 609-bis cod. pen.), l'età infraquattordicenne della persona offesa (art. 609-ter n. 1 cod. pen.), lo svolgimento del fatto all'interno dell'istituto d'istruzione (art. 609-ter n. 5-bis cod. pen.).

Osserva che rispetto alla configurazione del reato contestato non trovava spazio l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.

Con il quinto deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti. Tale giudizio era in stridente contrasto con la sentenza che aveva escluso una delle condotte contestate in imputazione, ossia l'induzione di cui all'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. ed aveva dato atto della più ampia e corretta condotta tenuta dall'imputato incensurato, concretizzatasi con la rinuncia all'unico motivo di impugnazione attinente al merito e con la transazione

intervenuta con le persone offese. Insiste sull'illogicità della decisione di ritenere equivalenti le aggravanti e le attenuanti, avuto riguardo alla vicenda nel suo complesso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Sono infondati e vanno rigettati i primi due motivi di ricorso, il primo relativo alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto di minore gravità ed il secondo relativo al diniego dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen.

La Corte territoriale ha spiegato con motivazione logica e razionale che la valutazione globale del fatto, con particolare riferimento alla reiterazione delle condotte delittuose, al rapporto tra le parti, al grado di coartazione esercitata sulle vittime, alla tenera età delle stesse, portava a ravvisare una significativa compressione della libertà sessuale con un apprezzabile danno psichico per le bambine. La decisione è in linea con la consolidata interpretazione dell'attenuante della minore gravità nelle violenze sessuali (si veda tra le più recenti Cass., Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615)

Ha poi ricordato che non è possibile l'applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., laddove non vi sia stato il ristoro integrale del danno prima del processo. Nel caso di specie, vi erano stati solo due atti di transazioni con due sole delle vittime nella misura di € 3.000,00 ciascuno, sicché tale circostanza è stata valutata, in difformità rispetto alla decisione di primo grado, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il terzo e quarto motivo vertono invece sull'applicazione delle circostanze aggravanti comuni dell'art. 61 n. 5 e dell'art. 61 n. 11 cod. pen.

Ritiene il Collegio che, mentre l'art. 61 n. 11 cod. pen., nella forma dell'abuso della prestazione d'opera, è stata correttamente ritenuta, dal momento che l'imputato ha approfittato della condizione di bidello per perpetrare la violenza sessuale nei confronti delle giovani allieve della scuola, ad analoghe conclusioni non si può pervenire per l'aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen.

Tale norma consiste nell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

La Corte territoriale ha ravvisato la minorata difesa nella particolare relazione tra le parti e nella fiducia che le giovani (all'epoca infraquattordicenni) nutrivano verso il bidello, vera e propria "figura di riferimento nel contesto scolastico".

L'assunto è infondato, perché in questi termini la minorata difesa è già coperta dall'aggravante speciale del comma 5-*bis* dell'art. 609-*ter* cod. pen., per essere stato commesso il fatto all'interno o nelle immediate vicinanze di un istituto

d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa, unitamente all'aggravante comune dell'art. 61 n. 11 cod. pen. che è stata ravvisata con riferimento al rapporto di prestazione d'opera che legava l'imputato alle bambine.

Piuttosto, dalla lettura complessiva della decisione pare proprio che la Corte territoriale abbia inteso valorizzare sia circostanze oggettive che soggettive, le prime con riferimento al contesto scolastico, e le seconde con riferimento al rapporto fiduciario che, a ben vedere, le bambine nutrono anche per la tenera età di cui già tiene conto l'art. 609-ter, n. 1, cod. pen., correttamente applicato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di violenza sessuale in danno di minori, la circostanza aggravante della minorata difesa è compatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima: mentre l'aggravante speciale prescinde dalle modalità dell'azione, quella comune riguarda proprio tali modalità (Cass., Sez. 3, n. 19725 del 03/04/2008, R., Rv. 240040, che ha ritenuto la compatibilità delle due aggravanti, avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; n. 37381 del 13/06/2012, B., Rv. 253576, secondo cui la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è incompatibile con quella della minore età di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 1, cod. pen., ove l'imputato si limiti ad approfittare solo della minore età della vittima; n. 38785 del 23/06/2015, R., Rv. 264791, che ha precisato che sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa in tutti i casi in cui le particolari modalità dell'azione, connesse a situazioni oggettive o soggettive, consentano di approfittare della condizione di fragilità della vittima a prescindere dalla minore età in quanto tale).

Sulla base della sentenza impugnata non vi sarebbe dunque spazio per l'applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., con la conseguenza che altra Sezione della Corte di appello di Bari cui il presente fascicolo va trasmesso per l'annullamento con rinvio sul punto, è tenuta a riesaminare tale profilo per verificare se ravvisa qualche profilo di minorata difesa ulteriore rispetto agli elementi di fatto già oggetto di altre circostanze comuni e speciali. Nell'ipotesi in cui non dovesse riconoscere la circostanza, è tenuta a motivare nuovamente sul trattamento sanzionatorio, che viene ad essere inciso in modo rilevante sotto il profilo del bilanciamento delle circostanze. Pertanto, il quinto motivo è da ritenersi assorbito a seguito dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari.

Così deciso, il 24 novembre 2020


Il Consigliere estensore

Ubalda Macrì



Il Presidente

Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

